SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 1152-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e col Ministro della salute

(V. *Stampato n.* **1152**)

approvato dal Senato della Repubblica il 13 febbraio 2003

(V. Stampato Camera n. 3681)

modificato dalla Camera dei deputati l'8 aprile 2003

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 aprile 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	»	6

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge, già approvato dall'Assemblea del Senato lo scorso 13 febbraio – senza che la Commissione esteri avesse potuto esaminarlo – torna presso questo ramo del Parlamento in seconda lettura, dopo che la Camera lo ha modificato nella parte che attiene alla quantificazione degli effetti finanziari.

L'Assemblea in questa sede è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dalla Camera, che comportano un incremento, rispetto alle previsioni di spesa indicate nel testo approvato in prima lettura, pari a 344 mila euro per il 2003 (+ 4 per cento) e a 776 mila euro per il 2004 (+ 9 per cento); per il 2005 e successivi anni, la quantificazione degli oneri resta invece invariata.

Per ragioni di chiarezza, benché si tratti di esaminare solo le modifiche apportate dalla Camera, si ritiene opportuno richiamare brevemente il contenuto della Convenzione.

Stipulata a Città del Vaticano il 16 giugno 2000, la Convenzione è destinata ad essere applicata anche ai dipendenti vaticani che siano cittadini di Stati terzi. Inoltre, per i lavoratori sarà possibile ricongiungere i contributi relativi ai periodi di lavoro prestati in ambito italiano o vaticano e – purché si tratti di lavoratori comunitari – ai periodi di lavoro effettuati nel territorio di Stati che siano legati da una Convenzione di sicurezza sociale con almeno una delle Parti.

Per il combinato disposto dell'articolo 1, che contiene definizioni di termini e dell'articolo 2, concernente il campo di applicazione rispetto alla materia, la Convenzione riguarderà in pratica tutti i regimi di sicurezza sociale, esclusi quelli dell'assicurazione per malattia e quelli di maternità.

L'articolo 3, concernente il campo di applicazione rispetto alle persone, stabilisce che la Convenzione si applica, a prescindere dalla cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che in base alla legislazione è a questi assimilato, che sono stati o sono soggetti alla legislazione di almeno una delle Parti contraenti.

L'articolo 4 prevede la parità di trattamento delle persone soggette alla legislazione di ciascuna Parte contraente, nel senso che coloro ai quali la Convenzione si applica sono sottoposti alla legislazione sociale di ciascuna Parte contraente nello stesso modo delle persone soggette unicamente alla legislazione, nel medesimo campo, di una sola delle Parti.

L'articolo 5 stabilisce che chi ha diritto a prestazioni in denaro le riceva integralmente e senza limitazioni di residenza, inclusi Stati terzi. In base poi all'articolo 6, qualora la legislazione di una delle Parti subordini la possibilità dell'assicurazione volontaria al compimento di periodi minimi di contribuzione, questi sono cumulabili con quelli compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente, purché non si sovrappongano e purché vi sia stato almeno un anno di contribuzione effettiva nella prima Parte contraente.

L'articolo 7 stabilisce che le istituzioni competenti delle due Parti si scambino le necessarie informazioni onde prevenire il cumulo di prestazioni di sicurezza sociale a carico delle due Parti. Il divieto di cumulo non si applica tuttavia nel caso di prestazioni dovute per invalidità, vecchiaia, morte, infortunio o malattia professionale.

Gli articoli 8, 9 e 10 recano disposizioni sulla legislazione applicabile, mentre l'articolo 11 prevede la totalizzazione dei periodi

assicurativi acquisiti in base alla legislazione di ciascuna delle due Parti contraenti, purché tali periodi non si sovrappongano.

L'articolo 12 stabilisce i criteri da applicare in caso di eventuale rivalutazione o di necessità di ricalcolo delle prestazioni, mentre l'articolo 13 prevede le condizioni alle quali è sottoposta la decorrenza del diritto alle prestazioni nelle rispettive legislazioni delle due Parti contraenti.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano il trattamento minimo di pensione e il calcolo dell'integrazione al minimo.

Gli articoli da 16 a 24 sono dedicati agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, mentre gli articoli da 25 a 27 trattano del diritto alle prestazioni familiari. Infine,

i rimanenti articoli, dal 28 al 42, concernono disposizioni diverse, transitorie e finali.

Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, recanti rispettivamente, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri, con la relativa copertura, e la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Provera, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Tarolli)

15 maggio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in 8.277 migliaia di euro per l'anno 2003, in 8.621 migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000

Art. 1.

Identico

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la spesa prevista è determinata in **8.621** migliaia di euro per l'anno 2003, in **9.397** migliaia di euro per l'anno 2004 ed in 20.819 migliaia di euro annui a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

nanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Identico.

3. Identico.

Art. 4.

Identico